

Provincia di Torino



**Comune di Orbassano**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 45**

**OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 23/07/2004-MODIFICA  
ARTICOLO 2**

L'anno duemilacinque, addì ventisei del mese di luglio alle ore 20,00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale,

MARRONI Ing. Carlo

BERNAUDO Lucia

CHISARI Giuseppe

DE ANGELIS Leonello

FERRARA Maria

FERRERA Nunzio

FINOTTI Fabrizio

FISCHETTO Sebastiano

GAMBETTA Eugenio

GANGI Salvatore

MANGO Michele

MANZONE Giuseppe

MENSA Desirè

NAPOLITANO Antonio

PAPANDREA Fausta

POGNANTE Carlo

RANA Avtar Singh

ROSATI Savino

TRIDICO Vincenzo

SALERNO Roberto

VASSALOTTI Dott.ssa Maria

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Sigg: FERRARA Maria MANGO Michele  
NAPOLITANO Antonio ROSATI Savino

Assume la presidenza la Dott.ssa Maria Vassalotti.

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott. Franco GHINAMO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: GUARNERI Domenico  
BARBERIS Pier Carlo BUSSONE Armando Cesare CASTELLANETA Francesco  
Antonio STASSI Enzo.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/07/2005

**OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 23/07/2004-MODIFICA ARTICOLO 2**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che

- il Consiglio Regionale con deliberazione n. 548-9691 del 29 luglio 1999 ha approvato il Regolamento Edilizio Tipo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19;
- con propria deliberazione consiliare n° 61/2004 è stato approvato il nuovo Regolamento edilizio conforme al Regolamento edilizio tipo regionale di cui alla suddetta deliberazione del Consiglio Regionale;

dato atto che:

- in data 13/06/2003 il Consiglio di Stato ha espresso il parere n° 2447/03 nel quale ha evidenziato che “la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall’assetto normativo attuale”;
- in data 17/05/2005 la Prefettura di Torino, con lettera prot. n° 15048 del 30/05/2005, ha trasmesso il parere di cui al punto precedente ai Sindaci dei Comuni della Provincia;
- in data 09/06/2005 l’Assessore regionale alle Politiche Territoriali, con lettera prot. n° 17103 del 21/06/2005, ha comunicato che è facoltà dei consigli comunali modificare le disposizioni del regolamento edilizio escludendo dalla commissione la presenza di organi politici ed individuare il Presidente della stessa nel modo che riterranno più opportuno e consono alle esigenze locali;
- l’articolo 2 del Regolamento edilizio approvato con la predetta deliberazione consiliare così recita:

*“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia*

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è costituita dai seguenti componenti effettivi:

- a) il Sindaco, che la presiede, o l’Assessore da questo delegato;
- b) sei membri tecnici, esperti in materia, iscritti ai rispettivi ordini professionali, eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di membri indicati dalla minoranza;

E’ prevista la figura del Vicepresidente scelto tra i componenti della Commissione Edilizia che sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea dall’aula.

3. I sei membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio da curriculum vitae da autocertificare nelle forme di Legge, nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno tre membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea.

Uno dei membri elettivi deve essere un esperto scelto per la sua specifica competenza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi;

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione ed i membri appartenenti al Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.”

Ritenuto in conformità a quanto espresso dal Consiglio di Stato, di modificare la composizione della Commissione Edilizia e visto il riformulato dell'art. 2 del regolamento edilizio;

Uditi gli interventi dell'Assessore Castellaneta e dei Consiglieri per i cui testi si rinvia al nastro magnetico ove gli stessi risultano registrati ai sensi dell'art. 61 del vigente regolamento del consiglio comunale

visto l'art. 42 del D. LGS 267/2000;

vista la L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare la L.R. 19 del 8.7.1999;

visto l'allegato parere favorevole espresso in merito a detta proposta espresso dal Dirigente del IV Settore, in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visto l'esito, proclamato dal Presidente, della votazione espressa per alzata di mano che è del seguente tenore:

Presenti: n. 17

Astenuti: n. 1 (Mensa)

Votanti: n. 16

Voti favorevoli: 16

## DELIBERA

1. L'articolo 2 del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2004 è sostituito dal seguente:

### *“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia*

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è costituita da sette membri tecnici, eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di membri indicati dalla minoranza. Nel caso in cui nella votazione non risultino eletti tutti i membri, si procederà, seduta stante, ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti; tale votazione sarà ripetuta nel caso di ulteriore parità; anche nella votazione di ballottaggio il voto sarà limitato ad un solo nominativo. Non si procede al ballottaggio, nel caso in cui nella prima votazione non risulti eletto nessun candidato indicato dalla minoranza; in questo caso, a parità di voti risulterà eletto il candidato indicato dalla minoranza. Nel caso in cui entrambe le votazioni di ballottaggio non consentano la nomina dei membri mancanti si procederà ad una votazione di ballottaggio nella seduta del consiglio comunale immediatamente successiva; nel caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato in possesso dei seguenti requisiti in ordine di priorità: 1) diploma di laurea; 2) anzianità anagrafica.

La commissione provvede alla nomina di un Presidente e di Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

3. I membri sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio da curriculum vitae da autocertificare nelle forme di Legge, nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno tre membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea.

Uno dei membri elettivi deve essere un esperto scelto per la sua specifica competenza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi;

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione ed i membri appartenenti al Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.”;

2. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione Consiliare ed il Regolamento Edilizio alla Giunta Regionale nonché la pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione così come disposto dall'art. 3 della L.R. 19 del 8 luglio 1999.
3. Di dare atto che il nuovo regolamento edilizio assumerà efficacia, nei limiti di cui all'art. 27 bis del regolamento stesso, con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 del 8.7.1999;
4. Di dare mandato ed autorizzare il Dirigente di Settore per la piena attuazione degli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza ai seguenti uffici:

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Maria Vassalotti

Il Segretario Generale  
Dott. Franco GHINAMO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e contro di essa non pervennero reclami.

Orbassano, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

$\frac{1}{2\pi}$  dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)

Orbassano, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

---